

Fisde per la non autosufficienza

gennaio 2026

Fisde per la non autosufficienza

- Disciplina della gestione Fisde per la non autosufficienza
- Allegato 1, Regolamento della copertura contro il rischio di non autosufficienza

Disciplina della gestione Fisde per la non autosufficienza

1. Fisde per la non autosufficienza è costituita nell'ambito del Fisde come gestione separata per la copertura contro il rischio di non autosufficienza con effetto dal 15 luglio 2021 ai sensi dell'accordo 15 luglio 2021 e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo. Le caratteristiche e la disciplina della gestione sono contenute nelle previsioni che seguono e nel Regolamento (Allegato 1).

2. La gestione separata **Fisde per la non autosufficienza** ha autonomia contabile e finanziaria, e gestione patrimoniale autonoma.

Nel rispetto dei termini statutari, sono annualmente redatti i bilanci preventivo e consuntivo della gestione che confluiscono nell'unico bilancio del Fisde.

3. Per garantire ai propri dipendenti – Soci ordinari del Fisde – la copertura contro il rischio di non autosufficienza:

- a. partecipano alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** Enel S.p.A. e le Società da essa controllate direttamente e indirettamente ai sensi dell'art. 2359 comma 1, nn. 1 e 2 del c.c.;
- b. partecipano alla gestione, mediante sottoscrizione di unica convenzione per le prestazioni sanitarie (Fisde Enel) e per la partecipazione alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** o mediante sottoscrizione di addendum alla convenzione in essere relative alle prestazioni sanitarie (Fisde Enel), le società di cui all'art. 5.1 commi 2, 3, 4 dello Statuto del Fisde e le associazioni Fisde, ARCA, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL.

Il convenzionamento delle società/associazioni di cui alla precedente lettera b. per la partecipazione alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** è consentito solo congiuntamente al convenzionamento per le prestazioni sanitarie tramite la gestione Fisde Enel. La cessazione per qualunque causa del convenzionamento per la partecipazione alla gestione Fisde Enel comporta, con decorrenza dalla medesima data, la risoluzione della convenzione per la partecipazione alla gestione **Fisde per la non autosufficienza**.

Le società/associazioni come sopra indicate che partecipano alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** versano alla stessa le quote di finanziamento nella misura stabilita dalle Fonti Istitutive del Fisde. La quota di finanziamento posta a carico delle società/associazioni aderenti alla predetta gestione è stata fissata in 16 € pro-capite per anno, da moltiplicare per il numero del

personale in forza al 1° gennaio di ciascun anno, ivi incluso il personale percettore dell'indennità di non autosufficienza.

Le società/associazioni che aderiranno alla gestione Fide per la non autosufficienza in corso d'anno, dovranno versare la quota pari a 16 € pro-capite di cui al punto precedente - dovuta in misura intera indipendentemente dal mese di sottoscrizione - da moltiplicare per il personale in forza all'atto del convenzionamento. Nel caso di aumento dell'organico successivo alla sottoscrizione della convenzione la società/associazione sarà tenuta a versare, a conguaglio, limitatamente al primo anno di convenzionamento e alla ricostituzione del capitale iniziale, la quota pro-capite di cui all'art. 3 moltiplicata per ciascun nuovo dipendente, oltre all'ulteriore importo di cui al successivo art. 5.

La medesima quota annuale è versata da chi – già Socio ordinario e beneficiario della copertura contro il rischio di non autosufficienza – divenga successivamente Socio straordinario e, nel rispetto delle previsioni dello Statuto e del Regolamento della copertura contro il rischio di non autosufficienza, intenda mantenere la copertura stessa.

In occasione del rinnovo di ciascun accordo di finanziamento, le Fonti Istitutive potranno aggiornare il valore della quota di finanziamento della gestione **Fide per la non autosufficienza**.

4. Il complessivo importo annuo del finanziamento per la partecipazione delle predette società/associazioni alla gestione **Fide per la non autosufficienza**, come sopra determinato, è versato – in unica soluzione – entro la scadenza prevista per il pagamento della prima rata relativa alla partecipazione della gestione Fide Enel.

Il ritardo superiore a giorni 30 nel pagamento del finanziamento per la gestione prestazioni sanitarie (Fide Enel) e/o per la gestione **Fide per la non autosufficienza** comporta la sospensione della garanzia contro il rischio di non autosufficienza e delle relative indennità in fase di erogazione ai dipendenti ed ex dipendenti della società/associazione. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Fide con lettera raccomandata a.r. assegna ulteriori 60 giorni per provvedere ai versamenti. Trascorso anche questo ulteriore termine senza che la società/associazione abbia provveduto al pagamento del finanziamento relativo all'una e/o all'altra gestione, la convenzione nell'ambito della gestione **Fide per la non autosufficienza** si intende risolta con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso.

5. Qualora la convenzione sia sottoscritta dopo il 2022, la società/associazione, oltre al versamento dell'importo pari a 16 € pro-capite di cui al precedente articolo 3, dovrà versare un importo pro-capite una tantum, a copertura del rischio pregresso, direttamente proporzionale agli anni di esistenza della gestione (antidurata) nonché a un incremento riserva per antidurata del piano del 2% annuo. Tale importo pro capite è quantificato sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

- numero degli iscritti al Fondo alla data di riferimento e degli iscrivibili;
- età media degli iscritti Fondo alla data di riferimento e degli iscrivibili;
- patrimonio della gestione separata LTC.

Le convenzioni/addendum sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2023 hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione.

Il Fisce comunica alle Fonti Istitutive l'ingresso di nuove società nella gestione **Fisce per la non autosufficienza**.

6. I beneficiari dipendenti e ex dipendenti della società/associazione per la quale viene meno – per qualsiasi causa – il convenzionamento con Fisce nell'ambito della gestione per le prestazioni sanitarie (Fisce Enel) e/o nell'ambito della gestione **Fisce per la non autosufficienza**, decadono, a decorrere dalla data di cessazione del convenzionamento, dalla garanzia contro il rischio di non autosufficienza e dal diritto alla percezione dell'indennità non autosufficienza (ancorché in fase di erogazione). In tal caso, il Fisce si riserva di procedere al recupero delle mensilità dell'indennità di non autosufficienza eventualmente erogate successivamente alla cessazione del convenzionamento e restituisce ai beneficiari Soci straordinari che ne facciano richiesta la quota da loro versata nell'anno per il mantenimento della copertura.
7. All'erogazione delle prestazioni previste dal Regolamento, può provvedersi esclusivamente mediante le risorse finanziarie proprie della gestione separata **Fisce per la non autosufficienza**.

A garanzia della continuità della gestione **Fisce per la non autosufficienza** è costituita una specifica riserva la cui congruità deve essere verificata almeno ogni 3 anni con un bilancio tecnico e, annualmente, tenendo conto del predetto bilancio redatto in relazione al triennio precedente.

In sede di bilancio tecnico viene, in particolare, verificata la congruità della misura del finanziamento e della riserva e formulate le eventuali valutazioni circa eventuali integrazioni o modifiche della promessa futura.

Ai fini di una complessiva valutazione circa l'andamento della gestione, almeno per i primi anni, può essere costituito un Comitato tecnico composto dal Tesoriere, da consulente legale esterno e da un Attuario, che proceda alle verifiche di cui sopra.

L'esito della valutazione del Comitato Tecnico è trasmesso agli Organi Sociali del Fisce e dal Fisce alle Fonti Istitutive per le opportune valutazioni di competenza.

Le risorse finanziarie correnti della gestione e la riserva possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità della gestione.

La partecipazione ai costi gestionali del Fisce è definita in misura pari al 2 % dell'importo delle risorse annue (finanziamento da parte delle società/associazioni che partecipano alla gestione e quota soci straordinari per il mantenimento della copertura non autosufficienza). La predetta misura di partecipazione del 2% ai costi gestionali non è aggiuntiva ma inclusa nelle quote di finanziamento versate dalle società e dai Soci straordinari.

In nessun caso, nell'ambito della gestione **Fisce per la non autosufficienza** è possibile erogare prestazioni di qualsiasi natura aggiuntive a quelle previste dal Regolamento.

8. La copertura contro il rischio di non autosufficienza e l'erogazione della relativa indennità ai Soci sono disciplinate dal seguente Allegato 1.

Allegato 1

Regolamento della copertura contro il rischio di non autosufficienza

Premessa

Il presente Regolamento – in conformità con quanto previsto dall'art. 4.5 bis dello Statuto del Fisce – disciplina la copertura contro il rischio di non autosufficienza e l'erogazione della relativa indennità, in una logica di integrazione con il Piano sanitario e regolamento delle prestazioni. .

La copertura alle condizioni che seguono è attiva dal 15 luglio 2021.

Articolo 1. Beneficiari della copertura contro il rischio di non autosufficienza

Soci ordinari

Hanno diritto alla copertura e all'eventuale percezione della relativa indennità, i Soci ordinari del Fisce (ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto del Fisce) alla data del 15 luglio 2021 e quanti lo siano divenuti in data successiva, esclusivamente per sé, a condizione che la società/associazione di appartenenza partecipi – oltre che alla gestione Fisce Enel – anche alla Gestione **Fisce per la non autosufficienza**.

Data di effetto della copertura

La copertura ha effetto:

- a. per i dipendenti di Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate direttamente e/o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 comma 1, nn. 1 e 2 del c.c. dal 15 luglio 2021 se Soci ordinari Fisce a tale data, oppure dalla data successiva di acquisizione della qualifica di Socio ordinario;
- b. per i dipendenti delle società di cui all'art. 5.1 commi 2,3,4 dello Statuto del Fisce e delle associazioni Fisce, ARCA, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL – che siano Soci ordinari Fisce alla data del 15 luglio o divenuti tali in data successiva (in virtù di convenzioni sottoscritte da dette società/associazioni con Fisce nell'ambito della gestione Fisce Enel) – dalla data di effetto della convenzione sottoscritta dalla società/associazione di appartenenza nell'ambito della gestione **Fisce per la non autosufficienza**.

La qualifica di beneficiario ai fini del presente Regolamento è acquisita dalla data di effetto della copertura nei termini sopra indicati.

La copertura non è in nessun caso operativa qualora la condizione di non autosufficienza – come definita al successivo art. 4 – sia insorta in data anteriore al 15 luglio 2021 o in data anteriore all'acquisizione della qualifica di beneficiario nei termini sopra indicati.

Cessazione della copertura alla conclusione del rapporto di lavoro e condizioni per la sua riattivazione: Soci straordinari

La copertura cessa nei casi previsti al successivo art. 12.

I Soci ordinari che, nei termini sopra indicati, siano anche beneficiari in copertura contro il rischio di non autosufficienza, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente perdita dello stato di Socio ordinario, possono riattivare – con effetto retroattivo a fare data dalla cessazione del rapporto di lavoro – la copertura in discorso, qualora, nei termini indicati dall'art. 5.2.2 dello Statuto del Fisce, si iscrivano al Fisce in qualità di Soci straordinari con versamento della relativa quota annuale ed esercitino l'opzione per il mantenimento della copertura stessa con versamento della relativa quota annuale.

A prescindere dal mese di cessazione del rapporto di lavoro, la quota per la copertura contro il rischio di non autosufficienza è comunque versata in misura intera in relazione all'anno (1° gennaio - 31 dicembre) in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

I Soci straordinari in copertura contro il rischio di non autosufficienza, mantengono senza soluzione di continuità la copertura in discorso, qualora rinnovino annualmente l'iscrizione al Fisce come Soci straordinari versando la relativa quota annuale (e l'eventuale maggiorazione) e versino altresì la quota annuale per la copertura non autosufficienza, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 5.2.9 dello Statuto del Fisce.

A seguito del compimento del 75° anno di età, il Socio straordinario che sia anche titolare della copertura contro il rischio di non autosufficienza non ha più diritto alla copertura in discorso.

Non hanno titolo a chiedere la copertura contro il rischio di non autosufficienza quanti sono divenuti Soci straordinari, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data anteriore al 15 luglio 2021.

Articolo 2. Limitazioni alla copertura contro il rischio di non autosufficienza

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, non ci sono limitazioni di nessun tipo per l'operatività della copertura né preventive valutazioni circa lo stato di salute del beneficiario.

Articolo 3. Periodo di copertura contro il rischio di non autosufficienza

La copertura, ferme restando le condizioni previste, è attiva fino al giorno del compimento del 75° anno di età.

Qualora la condizione di non autosufficienza – come definita al successivo articolo 4 – insorga entro e non oltre il giorno del compimento del 75° anno di età, il beneficiario ha diritto alla erogazione dell'indennità di non autosufficienza anche dopo il compimento di tale età, nei termini di seguito indicati.

Articolo 4. Condizione di non autosufficienza

Ai fini del presente Regolamento, per condizione di non autosufficienza si intende, in via esclusiva, la specifica condizione di invalidità riconosciuta con verbale INPS idonea, in base alla normativa vigente, all'erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dello stesso INPS.

Il beneficiario in copertura può chiedere al Fisce l'erogazione dell'indennità di non autosufficienza se la condizione di non autosufficienza – come sopra intesa – insorge durante il periodo di copertura.

Ai fini del presente Regolamento, la data in cui si considera insorta la condizione di non autosufficienza è la data di decorrenza individuata nel predetto verbale INPS.

L'erogazione dell'indennità non è soggetta a ulteriori condizioni personali e reddituali.

Articolo 5. Richiesta al Fisce dell'indennità di non autosufficienza

L'interessato, al verificarsi della condizione di non autosufficienza come definita nel precedente articolo 4, per ottenere l'indennità di non autosufficienza deve presentare richiesta tramite la piattaforma Fisdeweb (accessibile dal sito internet del Fisce www.fisde.it) e trasmettere contestualmente il verbale INPS completo, dal quale risulti il riconoscimento della specifica condizione di invalidità che, in base alla normativa vigente, attribuisce il diritto alla indennità di accompagnamento da parte dell'INPS.

La richiesta deve essere formulata – a pena di decadenza – nel termine di 6 mesi dalla data del predetto verbale INPS.

Qualora la richiesta dell'indennità sia priva di sottoscrizione o risulti incompleta, al Socio viene fissato il termine di 90 giorni per il perfezionamento della richiesta; trascorso inutilmente il predetto termine, la richiesta è respinta. Il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata a.r. inviata dal Fisce contenente l'invito al perfezionamento della richiesta di indennità.

Il perfezionamento della richiesta dell'indennità dovrà avvenire, nel rispetto del termine indicato, in via esclusiva tramite Fisdeweb (accessibile da www.fisde.it): la documentazione trasmessa in altre modalità non sarà presa in considerazione né restituita.

La richiesta ancorché respinta può essere ripresentata qualora non sia spirato il termine di decadenza di 6 mesi a decorrere dalla data del verbale INPS.

Sulla richiesta provvede con delibera il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con la maggioranza ordinaria (maggioranza dei presenti) di cui all'art. 10.2.7 dello Statuto del Fisce. Della decisione è data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r.

Articolo 6. Indennità di non autosufficienza

L'indennità di non autosufficienza è di natura monetaria ed ha i seguenti valori annui:

- 12.000 € per i Soci ordinari
- 9.000 € per i Soci straordinari

Il valore annuo dell'indennità è determinato in misura direttamente proporzionale ai mesi di permanenza nell'anno della condizione di non autosufficienza.

Se la condizione di non autosufficienza insorge quando il beneficiario è Socio ordinario, il valore annuo di 12.000 € viene mantenuto anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva iscrizione/rinnovo in qualità di Socio straordinario.

Il pagamento dell'indennità è frazionato in rate mensili posticipate di pari importo, corrisposte mediante accredito sul c/c utilizzato dall'interessato per i rimborsi per prestazioni sanitarie erogati dal Fide.

L'indennità ha carattere esclusivamente personale, non è cedibile, non è trasmissibile a eredi e superstiti, non è soggetta a rivalutazione, né a capitalizzazione e anticipazione.

La percezione dell'indennità di non autosufficienza è incompatibile con l'erogazione di rimborsi di cui all'articolo 3.8.13 Assistenza domiciliare e case di riposo del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni. L'accoglimento della richiesta di indennità di non autosufficienza comporta la cessazione/rigetto di ogni erogazione di rimborsi a favore dell'interessato relativi a giustificativi di spesa per prestazioni di cui al citato articolo 3.8.13, emessi in periodi in cui è erogata l'indennità; i rimborsi per dette prestazioni – eventualmente erogati in periodi in cui è in corso l'erogazione dell'indennità – devono essere restituiti al Fide.

Il Socio straordinario non è tenuto al pagamento della quota annuale per la copertura per non autosufficienza, a partire dal primo anno successivo a quello di decorrenza dell'erogazione dell'indennità.

Articolo 7. Durata dell'erogazione dell'indennità di non autosufficienza

L'indennità di non autosufficienza è erogata con effetto dalla data di decorrenza indicata nel verbale INPS di cui al precedente articolo 4.

L'indennità di non autosufficienza è erogata fino al permanere della condizione di non autosufficienza, nei termini seguito indicati, fatto comunque salvo quanto previsto dai successivi articoli 8, 11 e 13.

Qualora il verbale INPS di riconoscimento della condizione che dà titolo all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento non preveda visita di revisione, l'indennità di non autosufficienza è erogata dal Fide per tutta la vita del beneficiario.

Qualora il verbale INPS preveda una visita di revisione e la stessa non abbia luogo entro la data indicata nel citato verbale, l'indennità è erogata con riserva dalla data indicata nel verbale fino al dodicesimo mese successivo al mese previsto per la visita di revisione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere al Fide con sollecitudine il verbale della visita di revisione INPS.

Qualora il verbale della visita di revisione INPS confermi il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario avrà diritto all'erogazione da parte del Fide dell'indennità di non autosufficienza per il periodo successivo al periodo di erogazione con riserva nonché per il futuro, negli stessi termini sopra indicati, a seconda che con il nuovo verbale INPS venga prevista o meno nuova visita di revisione.

Il Fide procede al recupero delle somme erogate con riserva, con effetto dalla data originariamente prevista per la visita di revisione indicata nel verbale INPS, nei seguenti casi:

- a. qualora la situazione di non autosufficienza non risulti confermata dal verbale della visita di revisione INPS (ancorché l'indennità di accompagnamento sia erogata dall'INPS fino alla data in cui è stata effettuata detta visita);
- b. trascorsi 24 mesi dalla data prevista per la visita di revisione INPS, senza che il beneficiario abbia prodotto il verbale della visita di revisione.

Qualora la visita di revisione INPS non confermi la condizione di non autosufficienza di un Socio straordinario, lo stesso (regolarmente iscritto come tale) – per riattivare la copertura in vista di eventi futuri – deve pagare la relativa quota annuale (1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno) nel termine di decadenza di 6 mesi dalla data del verbale della visita di revisione, con diritto alla continuità della copertura e trasmettere al Fide, entro lo stesso termine, il verbale della visita di revisione INPS.

Articolo 8. Conclusione del rapporto di lavoro: cessazione dell'erogazione della indennità di non autosufficienza e condizioni per la sua riattivazione

L'erogazione dell'indennità di non autosufficienza cessa nei casi previsti al successivo articolo 13.

L'erogazione al Socio ordinario dell'indennità di non autosufficienza cessa con la conclusione del rapporto di lavoro e conseguente perdita dello stato di Socio ordinario. A seguito dell'iscrizione dell'interessato come Socio straordinario, l'erogazione viene automaticamente riattivata, con effetto dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nella stessa misura precedentemente percepita.

Articolo 9. Controlli, comunicazioni e restituzioni

È dovere del beneficiario dell'indennità di non autosufficienza comunicare tempestivamente il venir meno, per qualsiasi motivo, della condizione di non autosufficienza e trasmettere al Fide la relativa documentazione.

È cura dei familiari informare il Fide circa il decesso del percettore dell'indennità di non autosufficienza, con restituzione delle mensilità percepite successivamente al mese del decesso.

Il Fisce richiede all'interessato o, in caso di decesso, ai suoi eredi la restituzione al Fondo delle mensilità dell'indennità di non autosufficienza per qualsiasi ragione non spettanti, ivi incluse quelle di cui al punto 6 della **Disciplina della gestione Fisce per la non autosufficienza**. La restituzione avviene nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 8.4.6 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni (Restituzione dell'importo indebitamente percepito).

Il beneficiario dell'indennità di non autosufficienza è tenuto a trasmettere al Fisce entro il 31 marzo di ogni anno:

- se Socio ordinario: documentazione INPS comprovante la percezione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS;
- se Socio straordinario: documentazione INPS comprovante la percezione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS e certificato di esistenza in vita.

Il Fisce si riserva di chiedere al beneficiario dell'indennità la produzione in originale.

Articolo 10. Sospensione della copertura contro il rischio di non autosufficienza

La copertura contro il rischio di non autosufficienza è sospesa:

- a. nel caso di sospensione dalle prestazioni irrogata ai sensi dell'articolo 8.3 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia sanzioni;
- b. nel caso di sospensione dalle prestazioni conseguente al mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.4 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia di Controllo annuale del carico fiscale per rimborsi e servizi ai familiari;
- c. nel caso di ritardo da parte della società/associazione di appartenenza (o della ex società/associazione di appartenenza) nel pagamento del finanziamento per la gestione prestazioni sanitarie (gestione Fisce Enel) e/o per la gestione Fisce per la non autosufficienza, nei termini di cui al punto 4 della **Disciplina della gestione Fisce per la non autosufficienza**.

Il beneficiario – qualora la condizione di non autosufficienza insorga nel corso del periodo di sospensione – è in ogni caso tenuto a presentare al Fisce la richiesta di indennità nel rispetto del termine di cui al precedente articolo 5.

L'indennità verrà erogata dal Fisce:

- nel caso di cui alla precedente lettera a, a decorrere dalla conclusione del periodo di sospensione;
- nel caso di sospensione di cui alla precedente lettera b, a decorrere dalla regolarizzazione della posizione relativa a rimborsi per familiari a carico (mediante presentazione della documentazione comprovante la situazione di carico fiscale o restituzione degli importi indebitamente percepiti), purché avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi per familiari oggetto di controllo;

- nel caso di sospensione di cui alla precedente lettera c, a decorrere dal pagamento da parte della società entro i termini di cui all'articolo 4 della **Disciplina della gestione Fide per la non autosufficienza**; in tale caso, sono erogate anche le eventuali mensilità pregresse.

Articolo 11. Sospensione dell'erogazione dell'indennità di non autosufficienza

L'erogazione dell'indennità di non autosufficienza è sospesa:

- a. nel caso di sospensione dalle prestazioni irrogata ai sensi dell'articolo 8.3 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia di sanzioni. Il Fide riattiva l'erogazione dell'indennità a decorrere dalla conclusione del periodo di sospensione;
- b. nel caso di sospensione dalle prestazioni conseguente al mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8.4. del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia di Controllo annuale del carico fiscale per rimborsi e servizi ai familiari. Il Fide riattiva l'erogazione dell'indennità a decorrere dalla regolarizzazione della posizione relativa a rimborsi per familiari a carico (mediante presentazione della documentazione comprovante la situazione di carico fiscale o restituzione degli importi indebitamente percepiti), purché avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi per familiari oggetto di controllo;
- c. nel caso di ritardo da parte della società/associazione di appartenenza (o della ex società/associazione di appartenenza) nel pagamento del finanziamento per la gestione prestazioni sanitarie (gestione Fide Enel) e/o per la gestione **Fide per la non autosufficienza**, nei termini di cui al punto 4 della Disciplina della gestione Fide per la non autosufficienza. Il Fide riattiva l'erogazione dell'indennità, a decorrere dal pagamento da parte della Società nel rispetto dei termini indicati; in tale caso, sono erogate anche le eventuali mensilità pregresse;
- d. nel caso di mancata produzione entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi del precedente articolo 9, della documentazione comprovante il permanere della percezione dell'indennità di accompagnamento INPS e/o della certificazione di esistenza in vita. Il Fide riattiva l'erogazione dell'indennità di non autosufficienza e corrisponde le relative mensilità pregresse, a seguito della produzione della documentazione, purché avvenuta entro il successivo 31 maggio dello stesso anno.

Articolo 12. Cessazione della copertura di non autosufficienza

La copertura per non autosufficienza cessa nei seguenti casi:

- a. perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio ordinario o di Socio straordinario;
- b. compimento del 75° anno di età;
- c. mancata acquisizione della qualifica di Socio straordinario;
- d. mancato esercizio nei termini statutariamente previsti dell'opzione per la copertura contro il rischio di non autosufficienza con pagamento della relativa quota, a seguito della cessazione dal servizio;

- e. mancato pagamento nei termini statutariamente previsti della quota per il rinnovo annuale della copertura contro il rischio di non autosufficienza da parte del Socio straordinario;
- f. cessazione per qualsiasi causa della partecipazione della società/associazione alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** e/o alla gestione Fisde Enel;
- g. mancata presentazione della documentazione comprovante la situazione di carico fiscale o mancata restituzione degli importi indebitamente percepiti, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi per familiari oggetto di controllo (termine di decadenza previsto dall'articolo 8.4.7 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia di effetti sulla copertura Fisde per la non autosufficienza);
- h. ogni altra causa prevista o comunque desumibile dal Presente Regolamento.

Articolo 13. Cessazione della erogazione dell'indennità di non autosufficienza

L'erogazione dell'indennità di non autosufficienza cessa nei seguenti casi:

- a. perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio ordinario o di Socio straordinario;
- b. mancata acquisizione o perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio straordinario;
- c. cessazione per qualsiasi causa della partecipazione della società/associazione alla gestione **Fisde per la non autosufficienza** e/o alla gestione Fisde Enel;
- d. cessazione della condizione di non autosufficienza;
- e. mancata produzione entro il 31 maggio di ciascun anno della documentazione comprovante il permanere della percezione dell'indennità di accompagnamento INPS e/o della certificazione di esistenza in vita;
- f. mancata presentazione della documentazione comprovante la situazione di carico fiscale o mancata restituzione degli importi indebitamente percepiti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di fruizione dei rimborsi per familiari oggetto di controllo (termine di decadenza previsto dall'articolo 8.4.7 del Piano sanitario e regolamento delle prestazioni in materia di effetti sulla copertura Fisde per la non autosufficienza);
- g. ogni altra causa prevista o comunque desumibile dal presente Regolamento.

Articolo 14. Ricorsi

Il beneficiario, qualora ravvisi una non corretta interpretazione del presente Regolamento che ha determinato il rigetto della richiesta dell'indennità di non autosufficienza, può ricorrere al Consiglio di Amministrazione del Fisde entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto.

Non sarà riscontrato dal Fisde il ricorso presentato per contestare il rigetto della richiesta dell'indennità in caso di:

- mancato rispetto della scadenza per l'integrazione della richiesta

- trasmissione della richiesta dell'indennità di non autosufficienza in modalità diversa da quelle previste dalla normativa
- contestazione reiterata per il rigetto della richiesta di indennità di non autosufficienza per la quale il Socio ha già avuto risposta scritta dal Fondo.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Fide comunica l'esito o la necessità di un supplemento di istruttoria. In caso di supplemento di istruttoria il termine per la comunicazione dell'esito decorre dalla data dell'ultimo documento presentato.

Articolo 15. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 26 settembre 2024.